

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

Convenzione con Università degli Studi di Parma per tirocini di formazione.

Proposta di deliberazione n.	
Data Proposta di deliberazione	
Struttura	
L'Estensore	
Il Responsabile del procedimento	
Responsabile della Struttura	

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1

%firma%-2

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI
Dott. Paolo Nicita

Oggetto: Convenzione con Università degli Studi di Parma per tirocini di formazione.

PREMESSO

- CHE il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 relativo a “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509” prevede all’art.10 il riconoscimento di attività formativa volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;
- CHE l’Università degli Studi di Parma ha richiesto la stipula di una convenzione per tirocini di formazione ad eccezione degli studenti iscritti a corsi di studio delle Professioni Medico Sanitarie e corsi di laurea magistrale delle classi LM-41 Medicina e Chirurgia e LM- 46 Odontoiatria e protesi dentaria in quanto regolamentati da specifiche convenzioni;
- CHE i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall’art.18 della legge 24-6-1997 n.196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n.142;
- CHE il tirocinio concordato tra l’Istituto e l’Università avrà come oggetto il completamento del percorso formativo accademico del tirocinante e agevolare la scelta professionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato tra l’Università e l’Istituto;

CONSIDERATO

- CHE il nostro Istituto si è sempre dimostrato aperto a varie forme di collaborazione con enti pubblici ed in particolare con gli Istituti scolastici e con le Università e che l’accoglimento degli studenti non comporta oneri economici per l’Istituto e non configura un rapporto di lavoro.

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per tirocini di formazione con l’Università degli Studi di Parma;
2. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l’Istituto.

IL RESPONSABILE
Dott. Paolo Nicita

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della U.O. Risorse Umane e Affari Legali avente ad oggetto: “*Convenzione con Università degli Studi di Parma per tirocini di formazione*”.

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti

1. Di sottoscrivere apposita convenzione della durata di tre anni per tirocini di formazione con l’Università degli Studi di Parma;
2. Di dare atto che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta oneri economici per l’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto

CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO

TRA

Università degli Studi di PARMA con sede in Parma Via Università, 12 codice fiscale I.T. 00308780345 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore PAOLO ANDREI, nato a Parma (PR) il 10 ottobre 1962, o da suo Delegato alla firma

E

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri
con sede legale in Roma (RM) cap 000178
Via Appia Nuova 1411
mail info@izslt.it
codice fiscale / partita IVA 00422420588 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",
rappresentata da Dott. Andrea Leto nato ad Alcamo (TP) il 30 luglio 1956

PREMESSO

- che la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- che la Legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);
- che le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna, d'intesa con l'Università degli Studi di Parma, ad accogliere presso le proprie strutture studenti in tirocinio di formazione, ad eccezione degli studenti iscritti a corsi di studio delle Professioni Medico Sanitarie e corsi di laurea magistrale delle classi LM-41 Medicina e Chirurgia e LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, in quanto regolamentati da specifiche convenzioni.

La presente convenzione è applicabile anche ai tirocini relativi a Master delle Professioni Sanitarie e altre professioni, nonché tirocini per tesi di laurea e di laurea magistrale.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile del soggetto ospitante indicato dal soggetto ospitante.

Art. 3

Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto formativo, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario, di cui all'articolo 2, e di quello il soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 4.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al successivo art. 8;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 5

L'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile (i riferimenti e le posizioni assicurative sono riportate all'interno dei singoli progetti formativi).

L'Università si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante, copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente art.3, comma 1.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione;
- ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Ove necessario, la struttura ospitante, quale titolare del trattamento, designerà gli studenti dell'Università di Parma quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Art. 7

I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dal D.L. 5 agosto 1998, n. 363 e dal D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

Ai fini dell'applicazione della stessa normativa lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore.

L'Università degli Studi di Parma provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di dei propri studenti immatricolati di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Il Soggetto ospitante/Datore di Lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei tirocinanti.

Il "Soggetto Ospitante" mette a disposizione di ogni tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Fanno eccezione i DPI personali e di lunga durata (es. scarpe antinfortunistiche, stivali, ecc.) che vengono forniti dall'Università degli Studi di Parma.

Nel rispetto degli obblighi di "Informazione ai lavoratori" il "Soggetto Ospitante" fornisce ai Tirocinanti dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività; iii) misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro e di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), il "Soggetto Ospitante" è tenuto a fornire ai Tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.

L'Esperto Qualificato del "Soggetto Ospitante" in base alle valutazioni relative all'entità del rischio, procederà alla classificazione, ai fini della radioprotezione, dei Tirocinanti (Art. 61, 79 del D.lgs. 230/95 s.m.i.).

Inoltre, nel caso si renda necessario, il "Soggetto Ospitante" provvederà a fornire i dosimetri per la valutazione della dose assorbita; le informazioni relative (nominativi, classificazioni, struttura ospitante, periodo di esposizione, risposte dosimetriche) dovranno essere inoltrate, oltre che al diretto interessato, anche all'Esperto Qualificato dell'Università di Parma, presso il Servizio di Fisica Sanitaria che provvederà ad istituire e tenere aggiornate le relative schede personali (Art.81 - D.lgs. 230/95 s.m.i.).

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il "Soggetto Ospitante" si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università all'indirizzo protocollo@pec.unipr.it affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il "Soggetto Ospitante" provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale controversia ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati, uno dall'Università, uno il soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Parma, città ove il collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice.

Art. 11

La presente convenzione avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per un triennio tramite scambio di note tra le parti, da effettuarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

E' ammessa disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

Art. 12

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 117/2017, è prevista l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri.

In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Per il soggetto ospitante:

ANDREA LETO

2022.05.12 10:30:05

CN=ANDREA LETO
C=IT
2.5.4.46=2020050202203
2.5.4.5=TINIT-LTENDR56L30A1760
RSA/2048 bits

Per il soggetto promotore:

Il Rettore

PARMA, _____